



FAQ

BANDO SUDdivISIONI

Bando Straordinario Sperimentale per la presentazione di proposte progettuali adottato nell'ambito del Fondo Straordinario Sperimentale istituito dalla Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud e delle Isole – organismo di ACRI, per il sostegno di iniziative e progetti nel territorio della provincia di Salerno

Art. 3 Requisiti soggetti ammissibili e soggetti non ammissibili

1. Nel caso di partenariato, il requisito della sede legale e/o operativa nella provincia di Salerno deve essere posseduto da tutti i partner oppure esclusivamente dal soggetto capofila?

Si. Il requisito della sede legale e/o operativa deve essere posseduto sia dal Soggetto Proponente (o capofila) e sia dal/i soggetto/i partner (Art.3, punto 3.1 e 3.2). Pertanto, non sono ammissibili soggetti con sede legale e/o operativa al di fuori del territorio della provincia di Salerno.

2. Sono ammissibili partner con sede fuori provincia che svolgano attività progettuali sul territorio salernitano?

No. Non sono ammissibili. "Tutti i soggetti componenti il partenariato devono possedere i requisiti soggettivi richiesti dall'avviso" (vedi FAQ n. 1)

3. Si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di partecipazione all'interno del partenariato di aziende profit: I soggetti profit, pur non rientrando tra i soggetti ammissibili ovvero destinatari dei contributi del bando, possono tuttavia partecipare in qualità di sponsor in un progetto avente come capofila un soggetto no profit (nel caso specifico una fondazione di ricerca)?

Si. Il soggetto profit può partecipare esclusivamente con un ruolo esterno al partenariato, in qualità di soggetto privato sostenitore, in un progetto avente come capofila un soggetto no profit. Si richiama a riguardo l'art. 6 dell'avviso laddove è prevista la possibilità per Enti Terzi esterni al partenariato (amministrazioni pubbliche o soggetti privati) di concorrere alla quota di co-finanziamento minima del 30% con risorse monetarie. L'azienda profit non potrà essere inserita nella modulistica come partner di progetto; diversamente, l'importo del sostegno monetario dovrà essere indicato nel Piano Fonti alla voce: "Cofinanziamento di Enti Terzi esterni al partenariato".

Ai fini della valorizzazione a titolo di cofinanziamento, tale apporto dovrà consistere in risorse monetarie con l'impegno al trasferimento di denaro al soggetto capofila per coprire i costi di progetto. La formalizzazione potrà avvenire tramite una lettera di supporto o un accordo di sostegno, con il Soggetto Richiedente, da rendere disponibile in caso di richiesta da parte della Fondazione durante la fase istruttoria.

4. Un Ente pubblico non economico può presentare, in qualità di soggetto proponente, una proposta progettuale innovativa e sperimentale nell'ambito del Bando da realizzare in partenariato con soggetti del Terzo Settore?

Si. Il bando intende valorizzare e sperimentare l'alleanza Pubblico – Privato sociale per la realizzazione di attività non ordinarie, innovative e sperimentali. L'Ente pubblico non economico rientra quindi tra i soggetti ammissibili, a patto che rispetti le condizioni stabilite relativamente all'obbligo di partenariato con soggetti del Terzo Settore (ETS) e alla natura delle proposte progettuali (Art. 3, Punto 3.1. lettera g).



Art. 6 - Contributo e cofinanziamento

5. In merito all'interpretazione degli articoli 6 e 7 relativi ai costi ammissibili e al cofinanziamento, all'articolo 6 è indicato che "le risorse umane retribuite e impiegate nel progetto" nella misura massima del 30% del costo del progetto, possono rientrare fra i costi complessivi del progetto. Chiediamo se il limite del 30% delle risorse umane retribuite si applica esclusivamente alla quota computabile come cofinanziamento non monetario, oppure costituisce un tetto massimo anche per la medesima voce di costo, indicata all'articolo 7, tra i costi ammissibili a valere sul contributo della Fondazione.

Il limite massimo del 30% del costo del progetto si applica esclusivamente alla quota computabile come "cofinanziamento non monetario" in **risorse umane retribuite e impiegate nel progetto** e si riferisce al costo orario del personale dipendente del soggetto proponente. Tale limite non si applica alle medesime voci di costo di cui all'art. 7 ammissibili a valere sul contributo della Fondazione; le prestazioni del personale interno (dipendenti), per le ore eccedenti l'eventuale quota di cofinanziamento, e le prestazioni del personale esterno (consulenti, coordinatori, etc.) non sono soggette a limite percentuali e vanno indicate nel piano dei costi alla macro-voce "risorse umane".

6. Nel caso in cui il limite del 30% del costo del progetto si applicasse anche ai costi ammissibili di cui all'art. 7, le spese relative alle borse studio-lavoro previste per i giovani under 35 (art. 7, ultimo punto) debbono essere ricondotte alla voce "risorse umane retribuite" oppure costituiscano una voce di costo autonoma e separata?

I costi relativi alle **borse studio-lavoro** destinate ai giovani under 35 non sono soggette a limiti e vanno inseriti nella macro-voce "Altro", configurandosi come spese autonome e separate al pari di indennità di frequenza o di sostegno al reddito.

7. I costi del personale dedicato alle attività di comunicazione — quali social media manager o grafico — sono da imputare alla voce "risorse umane retribuite" soggetta al limite del 30%, indipendentemente dal fatto che tale attività sia svolta da un partner di progetto o affidata a un soggetto esterno al partenariato (inclusa persona fisica)?

La classificazione dei costi per le attività di comunicazione (es. social media manager o grafici) dipende dalla natura del rapporto contrattuale. Se l'attività è svolta da personale dipendente (interno) o da consulenti (esterni), il costo va inserito nella macro-voce "Risorse umane", specificando la tipologia. Nel caso in cui l'attività sia svolta dal personale interno le ore non imputare alla quota di cofinanziamento, potranno essere coperte dal contributo della Fondazione al pari del lavoro svolto dal personale esterno. Se il servizio è affidato a fornitori economici esterni, come società o agenzie di comunicazione, la spesa deve essere imputata alla macro-voce "Costi di gestione del progetto".

Aggiornamento al 17 giugno 2026